



DOCUMENTO 4

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(deliberato dal Collegio docenti in data 08/10/2024)

In applicazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che ha previsto (con l'art. 26, comma 6, lettera a): **"Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8" – quindi anche quanto previsto dall'art. 12 sul credito formativo e sulla attribuzione dello stesso. Conseguentemente non potrà essere attribuito punteggio per esperienze di credito formativo, ossia per esperienze esterne e non rientranti nelle attività e nella programmazione di Istituto.**

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 62/2017, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico maturato nel triennio fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno, secondo la seguente tabella ministeriale:

CREDITO SCOLASTICO			
Candidati interni classi III, IV, V			
Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
M < 6	/	/	7 - 8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

dove **M** rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

In particolare:

- 1.** Per ciascuno degli ultimi tre anni il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno e, in considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate



sul punteggio conseguibile poi in sede di esame di Stato, i docenti sono tenuti ad utilizzare per l'attribuzione dei voti sia in corso d'anno, sia nello scrutinio finale, l'intera scala decimale.

2. Il Consiglio di Classe deve preliminarmente stabilire le medie dei voti ottenuti da ciascun studente, compreso il voto di comportamento, per poi procedere alla collocazione nelle rispettive bande di oscillazione stabilite dal Ministero. Poiché la corrispondenza fra media e fasce di credito deve essere rigorosa, particolare attenzione dovrà essere posta preliminarmente, in sede di attribuzione dei voti, anche alla valutazione degli studenti che hanno conseguito risultati di eccellenza o comunque superiori agli obiettivi minimi, in modo che sia valorizzato il loro profitto.

3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto degli elementi indicati nella scheda di giudizio analitica contenente i descrittori stabiliti dal Collegio Docenti:

- a. *partecipazione e impegno in attività di classe e in attività integrative di approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;*
- b. *frequenza assidua;*
- c. *percorso individuale positivo in rapporto al livello iniziale e al livello finale.*

I criteri da utilizzarsi nell'attribuzione del punteggio all'interno delle bande di oscillazione determinate dalla media aritmetica dei voti tengono conto dei seguenti parametri:

3.1. elementi quantitativi:

- media effettiva dei voti riportata dall'allievo/a comprensiva del voto di condotta

3.2. elementi qualitativi:

- impegno e assiduità nella frequenza alle attività scolastiche, comprese quelle relative ai percorsi formativi connessi ad attività di stage, scambi, nonché alle attività complementari ed integrative previste dal PTOF e deliberate dal Consiglio di classe, come emergono dal complesso delle discipline e dalle proposte degli insegnanti;
- impegno e partecipazione al dialogo educativo, **nello studio, nel recupero e negli approfondimenti per l'eccellenza**, come emergono dal complesso delle discipline e dalle proposte degli insegnanti.

Per quanto attiene al punto 3.1:

- **se la media supera di almeno 0.5** il voto rappresentativo dell'estremo inferiore della fascia, se non vengono evidenziati elementi negativi e specifici riferibili all'ambito qualitativo di cui al punto 3., è automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione;

- **se la media non supera di 0.5** il voto rappresentativo dell'estremo inferiore della fascia, l'attribuzione del punteggio massimo della fascia è subordinato all'espresso riconoscimento di attività valutabili ai fini del credito scolastico o al positivo e motivato riscontro di elementi



qualitativi sufficienti ad incrementare il punteggio.

In sintesi:

- per media $\geq +0.5$ si **ottiene sempre il punteggio massimo della fascia**, salvo evidenti elementi negativi specifici;
- per media $< +0.5$ si **ottiene il punteggio minimo della fascia**, salvo evidenti elementi positivi specifici.
- per media > 9.00 si **ottiene sempre il punteggio massimo della fascia**.

Per quanto attiene al punto 3₂:

Gli elementi connessi all'assiduità nella frequenza, all'impegno e alla partecipazione al dialogo educativo non possono essere, in linea di massima, gli stessi per i quali si è proceduto all'assegnazione del nove o del dieci in condotta.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative previste dal PTOF rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Dette attività devono aver comportato un impegno orario significativo e rilevante. (ALMENO 10 ORE annuali)

Non si deve comunque adottare un criterio puramente numerico, in quanto la valutazione ha anche una dimensione *processuale*, in considerazione della quale è possibile che due voti numerici identici possano comportare l'attribuzione di un punteggio di credito differente. La decisione implica, da una parte, la piena autonomia del Consiglio di Classe e dall'altra una pratica collegiale autentica.

Il docente di religione cattolica e il docente di attività didattiche e formative alternative, limitatamente agli alunni che hanno seguito tali insegnamenti, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe. Il docente di sostegno partecipa alla valutazione di tutti gli allievi della classe.

4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art.8, c.5 dell'O.M. 205/2019)

5. Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. (art.8, c.9 dell'O.M. 205/2019).

6. Non viene attribuito alcun credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. **Agli alunni che conseguono la promozione a giugno o**



a seguito delle prove di recupero del debito formativo, senza aver raggiunto però un risultato completamente sufficiente, si assegnerà il minimo della fascia. In caso contrario si procederà tenendo conto di quanto esplicitato al punto 3. del presente documento.

7. Nel caso di ammissione all'Esame di Stato con voto di consiglio, insufficienza o con aiuto in una o più discipline, si procederà all'attribuzione automatica del minimo della fascia, salvo motivata attribuzione del livello superiore deliberata dal Consiglio di Classe.

8. Nei confronti degli studenti per i quali sia stato emesso un giudizio positivo in sede di integrazione dello scrutinio finale, al termine del terzultimo e penultimo ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all'attribuzione del punteggio nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.Lgs 62/2017.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 del 13 marzo 2019

Articolo 8 - Credito scolastico

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

*Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. **In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.***

2. (...) Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62.

3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al Dlgs. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito



in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

4. (...)

5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

6. *Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.*

7. *Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui All'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nell' misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame.*

8. *I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.*

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico

Caterina Melis

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate"*